

**SCHEMA DI
PROTOCOLLO DI LEGALITA'
DELLA FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI**

Articolo 1 – Oggetto e Finalità

1. Con decreto del Presidente della Provincia n. 230 in data 30 agosto 2021, si è provveduto ad approvare appositi indirizzi a carattere gestionale rivolti agli organismi partecipati, in particolare laddove *“la partecipazione della provincia è maggioritaria e dunque tale da consentire l’esercizio di un reale controllo e che beneficiano di un contributo economico annuale “in conto esercizio”, che consente di fatto all’ente di sopravvivere”*. Tali indirizzi, nella parte dedicata alla Fondazione Provincia di Brescia Eventi (nel seguito anche solo “Fondazione”), prevedono che *“gli adempimenti connessi all’anticorruzione e alla trasparenza saranno definiti in specifico protocollo di legalità predisposto d’intesa con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”*;
2. La Fondazione, infatti, pure essendo istituita e interamente partecipata dalla Provincia di Brescia e ricevendo finanziamenti pubblici, difetta, allo stato, del requisito del bilancio superiore a 500.000,00 euro; la stessa non è, pertanto, direttamente destinataria delle misure previste dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche per come interpretato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
3. Il presente Protocollo di Legalità ha per oggetto, alla luce di quanto previsto dai suddetti indirizzi e nel perseguimento dei principi di buon andamento e trasparenza, l'individuazione, in un'ottica di semplificazione, delle misure da implementare, calibrate sull'attività svolta tramite l'utilizzo di risorse pubbliche.

Articolo 2 – Collegamento con la Pubblica Amministrazione

1. Il presente Protocollo di Legalità è definito sulla base dello Schema a tale fine predisposto dalla Provincia di Brescia.
2. La Fondazione assicura nei confronti della Provincia di Brescia, anche su richiesta della stessa, un idoneo flusso di informazioni finalizzato ad un costante monitoraggio degli adempimenti, così come definito nei richiamati indirizzi.
3. Copia del presente documento definitivo, unitamente all'atto di approvazione del medesimo, così come eventuali variazioni, sono trasmessi alla Provincia di Brescia.

Articolo 3 – Individuazione dell'attività di pubblico interesse o finanziata con risorse pubbliche

1. Ai fini della applicazione di misure di prevenzione e di trasparenza, viene di seguito descritta l'attività di pubblico interesse/finanziata con risorse pubbliche svolta dalla Fondazione:
 - a) diffusione della cultura e delle tradizioni del territorio provinciale, anche in un contesto turistico;
 - b) servizi in ambito culturale;
 - c) partecipazione a progetti di coproduzione (quali, ad esempio, il progetto “Palazzo Martinengo hub culturale per un'attività espositiva di nuova generazione”);
 - d) promozione o organizzazione di attività formative anche tramite il conferimento di borse di studio;

In particolare, le attività finanziate con fondi pubblici devono essere rispettose dei vincoli di finanza pubblica nel tempo vigenti, anche per come interpretati dalla Corte dei Conti (vedi, ad esempio, parere n. 139/2017 della Sezione di Controllo per la Lombardia relativamente ai divieti posti dall'articolo 1, comma 420 della legge n. 190/2014).

Articolo 4 – Misure di prevenzione

1. La Fondazione, nella relazione allegata al bilancio o in altro autonomo documento, prevede l'introduzione e il mantenimento di misure organizzative e gestionali idonee a prevenire, nelle attività di cui all'articolo 3, fatti corruttivi o di cattiva gestione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione anche, eventualmente, ispirandosi alle misure contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Provincia di Brescia.
2. Le misure di cui al punto precedente comprendono almeno:
 - approvazione codice di comportamento o adesione, per quanto compatibile, a quello della Provincia di Brescia, indicandone gli elementi di compatibilità;
 - obbligo di astensione in caso di situazioni di conflitto di interessi;
 - definizione procedura per la raccolta di eventuali segnalazioni o lamentele sull'attività svolta;
 - progressiva introduzione di procedure volte alla distinzione dei soggetti che assumono le decisioni da quelli chiamati ad attuarle;
 - formazione e aggiornamento del personale coinvolto;
 - rispetto degli indirizzi approvati dalla Provincia di Brescia (attualmente fissati con decreto n. 230/2021);
3. La Fondazione, in quanto ente regolato o finanziato, applica la normativa concernente le cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

Articolo 5 – Trasparenza

1. La Fondazione è dotata di un proprio Sito Internet ove è attivata la sezione denominata Amministrazione Trasparente.
2. Nella sezione di cui al comma precedente sono pubblicati, limitatamente alle attività di cui all'articolo 3, almeno i seguenti dati e informazioni:
 - a) bilanci e conti consuntivi (anche per estratto);
 - b) scelta del contraente per affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - c) concessione ed erogazioni di contributi e altri vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale;
 - e) schede riassuntive delle iniziative patrocinate dalla pubblica amministrazione o finanziate con fondi pubblici;
3. Nella suddetta sezione sono inoltre pubblicati, oltre al presente Protocollo di Legalità, Statuto e regolamenti, i dati concernenti componenti degli Organi di Indirizzo (nominativo e durata dell'incarico) e quelli relativi a consulenti e collaboratori (elenco).
4. La Fondazione rende altresì disponibili i contatti (indirizzo, telefono, posta elettronica) cui il Cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze o ricevere informazioni (Accesso Civico).
5. La Fondazione trasmette tempestivamente alla Provincia di Brescia i dati e le informazioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 33/2013.

Articolo 6 – Scansione temporale degli adempimenti

1. La Fondazione provvede, una volta approvato, a diffondere i contenuti del presente Protocollo di Legalità al suo interno e a pubblicarlo nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio Sito Internet entro il **30 giugno 2022**.
2. La Fondazione provvede alla pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 5, secondo un calendario dalla stessa approvato, che preveda un aggiornamento di quanto pubblicato con cadenza almeno **semestrale**.
3. Tutti i restanti adempimenti previsti dal presente Protocollo di Legalità sono completati e messi a regime dalla Fondazione entro il **31 ottobre 2022**.

4. Anche nelle more di tutti gli adempimenti di cui sopra, la Fondazione vigila sull'attività svolta e adotta tempestivamente gli accorgimenti organizzativi e gestionali idonei a prevenire fenomeni di cattiva gestione.

Articolo 7 – Organo competente

1. Il presente Protocollo di Legalità è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che è anche competente a deliberare in ordine a quanto nello stesso previsto.
2. La Fondazione provvede ad individuare al suo interno un soggetto, preferibilmente della struttura gestionale, cui compete la verifica e il monitoraggio di quanto previsto dal presente Protocollo di Legalità.

Articolo 8 – Monitoraggio e Aggiornamenti

1. Il presente Protocollo di Legalità potrà essere soggetto a rivisitazione complessiva decorsi 12 mesi dalla sua approvazione da parte della Fondazione, fermo restando che eventuali modificazioni dell'attività o dell'organizzazione, rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza, andranno tempestivamente recepiti.
2. Con cadenza almeno annuale la Fondazione trasmette alla Provincia di Brescia, anche su richiesta della stessa, il monitoraggio circa lo stato di attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo di Legalità.

Articolo 9 – Rinvio alle Fonti

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Protocollo di Legalità, si fa espresso rinvio alla normativa in materia e alle Linee Guida interpretative approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
2. Quanto previsto dal presente Protocollo di Legalità è da intendersi automaticamente etero integrato dalla normativa e dalle linee interpretative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, eventualmente emanate in data successiva alla sua approvazione.